



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CITTA' DI PORTO TORRES

COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino.

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CAPITOLATI E CONTRATTI SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE PROGETTO

0 0 3 / 2 3

RIFERIMENTO ELABORATO

P F - C E C R E 0 2 _ A


REVISIONI	-	-	-	-	-	-
	A	Gennaio 2023	EMISSIONE	M. CHERCHI	M. CHERCHI	M. CHERCHI
	REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

SCALA: -

DATA: Gen. 2023

Il Progettista:
Ing. Marcello Cherchi

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Massimo Ledda



	REP. N°	
	COMUNE DI PORTO TORRES	
	Provincia di Sassari	
	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO	
	(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)	
	“PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: “Piano di messa in si-	
	curezza e riqualificazione delle scuole”- Intervento di sostituzione edilizia	
	- Scuola media Anna Frank – via Porrino” -.	
	- CUP _____ – CIG _____”	
	L’anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ ,	
	nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.	
	_____ Segretario _____ del Comune di _____,	
	autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica	
	amministrativa, sono comparsi i signori:	
	a)- _____	
	nato a _____ il _____ , che dichiara di inter-	
	venire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del	
	Comune di _____,	
	codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ e partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ , che	
	rappresenta nella sua qualità di	
	_____ ,	
	di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;	
	b)- _____	
	nato a _____ il _____ , residente in _____ , via	
	_____ , in qualità di _____	

	dell'impresa _____ con sede in _____	
	_____, via _____, _____	
	codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
	che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, cooptata ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;	
	di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;	
	comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogan-	
	te sono personalmente certo.	
	Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,	
	rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.	
	PREMESSO	
	- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del re-	
	sponsabile del servizio n. _____ in data _____, esecutiva, è stato	
	approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui al titolo per un im-	
	porto dei lavori da appaltare di euro _____, di cui euro	
	_____ oggetto dell'offerta di ribasso ed euro _____ per	
	oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non ogget-	
	to dell'offerta.	
	- che in seguito a "procedura aperta" oppure "procedura ristretta", il cui	
	verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'uf-	
	ficio _____ del comune n. ____ in data _____, i lavori sono	
	stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percen-	
	tuale del _____ %;	
	- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positi-	
	vamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____	

	in data _____, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione defini-	
	tiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del	
	2016 ;	
	- che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile	
	unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcu-	
	ne, il verbale di cantierabilità in data _____ , rubricato al protocollo n.	

	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	•che con _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il	
	progetto esecutivo dei lavori degli “ PNRR-M4 C1 - Componente 1	
	Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”-	
	Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino” -	
	CUP D21D22000290001 – CIG _____”	
	• che con successiva _____, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto	
	dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi	
	essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,	
	n.50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di	
	aggiudicare l'appalto mediante _____, avvalendosi del criterio del	
	_____, con offerta _____, e di stipulare il relativo contratto con	
	determinazione del corrispettivo a _____;	
	• che il bando per la _____ è stato regolarmente pubblicato se-	
	condo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., pre-	
	vedendo un importo a base d’asta di Euro _____, di cui Euro	
	_____ relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito	

	piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;	
	• che il giorno _____, ad esito della procedura di gara, è stata di-	
	chiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa _____,	
	che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ com-	
	presi gli oneri per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA _____%, per	
	complessivi Euro _____, (l'impresa ha regolarmente indicato nella pro-	
	pria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, com-	
	ma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di congruità	
	dell'offerta);	
	• che con _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regola-	
	rità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del	
	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudi-	
	cato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;	
	• che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la ca-	
	pacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;	
	• che i lavori sono finanziati con: _____	
	• che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza	
	agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18	
	aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:	
	Pubblicazioni nell'Albo Pretorio della stazione appaltante in data _____;	
	• che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la	
	_____ si è costituita fideiussore con polizza n. _____, emessa in	
	data _____, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di	
	_____, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte	
	dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente	

	appalto. Con tale garanzia fideiussoria la _____ si riterrà obbligata in	
	solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collau-	
	do/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a	
	versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione	
	appaltante e con riserva:	
	• in data _____ prot. n. _____ è stata inviata	
	l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che	
	quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e	
	che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai	
	sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta ef-	
	ficace.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-	
	dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente con-	
	tratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO	
	1. La stazione appaltante nella persona del _____, affida all'impre-	
	sa _____ e per essa al costituito sig. _____, che accetta, l'appalto	
	relativo ai lavori di _____, da eseguirsi presso il Comune _____.	
	2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riser-	
	va alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.	
	3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste	
	nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del	
	progetto definitivo-esecutivo approvato con _____, esecutiva ai sensi	

	di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore,	
	oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18	
	aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate,	
	nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici	
	145/2000.	
	4. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel capito-	
	lo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.	
	5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il se-	
	guente: _____;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:	
	_____.	
	ART.2 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO	
	1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____	
	(diconsi euro _____)	
	di cui:	
	a) euro _____ per lavori veri e propri;	
	b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquida-	
	zione finale.	
	3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” e si procederà	
	all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente ese-	
	guite, ai prezzi unitari dell'offerta prezzi allegata al contratto predisposta	
	dall'appaltatore.	
	ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	

1.	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
2.	E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.	
3.	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.	
	ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,	
	DIREZIONE DEL CANTIERE	
1.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Porto Torres, all'indirizzo _____ 1, presso gli uffici comunali.	
2.	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore.	
3.	Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "_____", è/sono autorizzat___ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i___ signor___ _____.	

	4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita	
	comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul	
	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ _	
	_____.	
	5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore	
	che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappre-	
	sentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona	
	fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività ne-	
	cessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore ri-	
	mane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul	
	luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immedia-	
	to del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità	
	o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	
	RAPPORTI TRA LE PARTI	
	ART.5 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
	1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla pre-	
	sente stipula.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni	
	840 (ottocentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna	
	dei lavori.	
	ART.6 PENALE PER I RITARDI	

	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
	opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-	
	vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata	
	una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille (euro UNO ogni mille)	
	dell'importo contrattuale, corrispondente a euro	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e	
	con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione	
	anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente	
	un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-	
	sate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora	
	eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'im-	
	porto del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il	
	contratto in danno dell'appaltatore.	
	ART.7 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI	
	1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è am-	
	missa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di	
	avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze spe-	
	ciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte com-	
	prese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di	
	una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per	
	il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico inte-	
	resse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.	
	Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione	
	e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tem-	
	po strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interru-	

	zione dell'esecuzione dell'appalto.	
	2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale	
	di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei	
	lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane	
	interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere	
	continue ed ultimate senza eccessivi oneri.	
	3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'e-	
	secutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospen-	
	sioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata	
	complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando	
	superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del con-	
	tratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha dirit-	
	to alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-	
	sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli	
	altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori	
	sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei la-	
	vori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è suffi-	
	ciente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non in-	
	tervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa	
	riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del	
	tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso	
	all'ANAC.	
	4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto	
	come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione	
	degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente arti-	

	colo ad eccezione del comma 3.	
	5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	
	6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.	

	6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.	
	ART.8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del can-	

	tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
	legge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o	
	da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rap-	
	porto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione	
	di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da	
	tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribu-	
	zioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti	
	operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,	
	la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il di-	
	ritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'ap-	
	paltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i	
	casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti	
	soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
	nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.25	
	ART.8 CONTABILITÀ DEI LAVORI	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vi-	
	genti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazio-	
	ne delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in	
	apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per cia-	
	scuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità ri-	
	levate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. In	

	caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole	
	"al netto del ribasso".	
	3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di la-	
	vorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale ese-	
	guita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato	
	speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di	
	lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del diret-	
	tore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel	
	computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza	
	contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato	
	applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della	
	relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto	
	del lavoro a corpo.	
	4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;	
	tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
	delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-	
	senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare	
	in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabi-	
	liti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale	
	prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	ART.9 INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione	
	l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	

	2.	In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
	ART.10 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	
	1.	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
	ART.11 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO	
	1	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
	2.	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legi-

	slativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmen-	
	te ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo	
	recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario	
	decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei la-	
	vori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sul-	
	le somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione.	
	3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera,	
	ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte rite-	
	nute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.	
	4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti	
	informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istitu-	
	ti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai	
	sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadem-	
	pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva	
	relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog-	
	getti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la	
	stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispon-	
	dente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-	
	denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ri-	
	tenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
	l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o	
	di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva.	

	5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per	
	iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi	
	entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,	
	la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-	
	dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.	
	6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-	
	toli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai	
	termini stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.12.	
	7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal respon-	
	sabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quanti-	
	tà, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo	
	previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata supe-	
	riore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pa-	
	gamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma	
	13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.	
	9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione	
	del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fi-	
	deiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50	
	nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell'articolo di cui	
	all'Art.26, comma 4, del presente contratto.	

	10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,	
	ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	11. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore	
	dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o co-	
	munque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in	
	relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero	
	altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla	
	tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'Art.4, comma 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'Art.1, comma	
	2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto ar-	
	ticolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce	
	causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato spe-	
	ciale d'appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
	riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della fi-	
	liera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente	
	contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza neces-	
	sità di declaratoria..	
	ART.12 RITARDO NEI PAGAMENTI	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-	
	toli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo	
	nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'ap-	

	palto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con	
	le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate	
	di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il	
	titolo di spesa, raggiunga il 1/5 (un quinto) dell'importo netto contrattuale,	
	l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,	
	oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60	
	giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione	
	di risoluzione del contratto.	
	ART.13 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA	
	MANUTENZIONE	
	1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro	
	siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative	
	prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità	
	del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente	
	approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla	
	contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le	
	risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per	
	qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure	
	espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestiva-	
	mente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecni-	
	che previste dalle leggi di settore.	
	2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve	
	avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di parti-	
	colare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere eleva-	

to sino ad un anno.

	dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal re-	
	sponsabile del procedimento.	
	10. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche	
	all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della	
	firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle ope-	
	razioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate	
	all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento	
	sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulan-	
	do le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene op-	
	portuno di eseguire.	
	11 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi	
	oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, as-	
	suma carattere definitivo.	
	13. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
	e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;	
	resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata	
	di parte o di tutte le opere ultimate. Si richiama il capitolo 6.2.3 del Capitola-	
	to speciale d'appalto relativo al Periodo di Garanzia da prestare per	
	l'attecchimento delle specie arboree.	

ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. In particolare, il recesso dal contratto può avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei la-

	vori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari	
	che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	k) m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'at-	
	testazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-	
	li.	
	4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di	
	mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una proget-	
	tazione esecutiva non approvabile.	
	ART.15 RECESSO DAL CONTRATTO	
	1. L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e	
	fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo	
	109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante co-	
	municazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata,	
	che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.	
	Antimafia A	
	2. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate	
	cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.	
	Antimafia B	
	2. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate	
	cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs.	
	159/2011.	
	ART.16 CONTROVERSIE	

	Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente	
	contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.	
	205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà portata alla cognizione	
	dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla compe-	
	tenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli	
	artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e s.m.i.	
	ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	ART.17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,	
	PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	1. L'appaltatore è obbligato:	
	• ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pub-	
	blici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per	
	il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipula-	
	to dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ-	
	denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normati-	
	va;	
	• ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	ART.18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL	
	CANTIERE	
	•1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto	

	legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamen-	
	to di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale as-	
	sume ogni onere e obbligo;	
	c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
	scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
	nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano	
	di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).	
	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e	
	il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte in-	
	tegrante del presente contratto d'appalto.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicu-	
	rezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al	
	comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi	
	lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,	
	previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione	
	del contratto in suo danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai	
	subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	ART.19 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA	
	PENALE	
	1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in	
	relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzio-	
	ne del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decre-	

	to legislativo, in materia antimafia.	
	2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e ri-	
	lasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative	
	ivi previste.	
	ART.20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i su-	
	bappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti banca-	
	ri o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedi-	
	cati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta	
	dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche	
	2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-	
	ne appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia	
	di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-	
	paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato	
	utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzio-	
	ne del contratto.	
	ART.21 SUBAPPALTO	
	1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre	
	autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può supe-	
	rare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.	
	2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i	
	lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante	
	purché:	

a)	tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;	
b)	all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;	
c)	il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.	
3.	Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e al regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali se singolarmente superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento del 30% alla subappaltabilità e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.	
ART.22 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE		
DEFINITIVA		
1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante polizza assicurativa oppure fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.	
2.	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.	

	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.	
	ART.23 OBBLIGHI ASSICURATIVI	
	1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____.	
	Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del _____% dell'importo garantito.	
	2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _____ giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.	
	3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.	
	4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia	

	per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei	
	lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-	
	sponsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, po-	
	lizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai	
	sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il	
	_____ da _____, per un importo garantito di Euro _____,	
	così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente de-	
	rivanti dall'esecuzione, ed Euro _____ per quanto attiene la re-	
	sponsabilità civile verso terzi.	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART.24 ONERI DIVERSI	
	1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
	e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:	
	a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-	
	venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli orga-	
	nismi tecnici ed amministrativi;	
	a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappal-	
	tatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia	
	agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e an-	
	tinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
	ART.25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	
	1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti	
	documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente	
	committente:	
	il Capitolato Speciale d'appalto;	

	il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito;	
	verbale di procedura di gara (con relativi allegati);	
	provvedimento di aggiudicazione definitiva;	
	l'offerta tecnica e l'offerta economica;	
	rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;	
	documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:	
	gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	l'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3,, comma 3;	
	i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;	
	il cronoprogramma;	
	le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli;	
	il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non	
	previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.	
	ART.26 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E	
	REGOLAMENTARI	
	Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le	
	altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il	
	d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19	
	aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capi-	
	tolato speciale d'appalto.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
	della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
	all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di di-	
	viato a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo	

	n. 165 del 2001.	
	In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
	giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli	
	121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.	
	I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto,	
	si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237	
	del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	ART.27 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E	
	TRATTAMENTO FISCALE	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
	diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-	
	renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti	
	all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione	
	appaltante.	
	E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato me-	
	diate lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme	
	alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.	
	Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:	
	Il Rappresentante della stazione appaltante	

[illegible]